

CERTIFICATO DI GARANZIA

La Ras S.p.A alle condizioni delle Polizza n. 23508523

IMPRESA DI POSA : **GEOTECO MALEGORI SRL**
COMMITTENTE :
CANTIERE :
SISTEMA :
QUANTITA' :
FATTURA : **DEL** :
DURATA : **DAL** **AL** :

Durante il periodo di validità della garanzia ci impegniamo a riparare o a far riparare gratuitamente i danni che si siano manifestati, a condizione che questi siano chiaramente imputabili a difetti di prodotto o di errata posa.

La validità della garanzia è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni;

- I pagamenti concordati siano integralmente rispettati
- I materiali siano da noi forniti e applicati
- I materiali che vengano a contatto con il nostro lavori siano da noi preventivamente omologati e approvati
- I lavori da noi eseguiti non siano manomessi da terzi
- I difetti ed i danni conseguenti non siano causati da imperizia o negligenza del conduttore da eventi straordinari, casi fortuiti o forza maggiore
- Le richieste devono pervenirci immediatamente al manifestarsi del difetto.

Vimercate _____

Geoteco Malegori Srl

APT. 1) Premesso che la Committente è una Ditta specializzata in impermeabilizzazioni, coibentazioni ed applicazioni speciali, Che effettua lavori di posa in opera, manutenzione e riparazione, resta inteso che la garanzia:

- a) è prestata per la RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA per i danni arrecati a Terzi in conseguenza di difetti sia dei prodotti sia dell'errata posa in opera degli stessi;
- b) comprende le spese per eventuali RIFACIMENTI dei lavori solo in caso di responsabilità della Committente assicurata.

Tali spese si identificano esclusivamente in quelle afferenti i materiali impiegati a nuovo ed il costo

c) Nel caso di danni a Terzi risarcibili ai sensi della polizza sono comprese in garanzia le spese per la RIMOZIONE E RIMESSA IN OPERA dei manti impermeabilizzanti e/o delle applicazioni speciali, installati esclusivamente su fabbricati civili ed industriali, compreso il controvalore degli stessi, nonché i costi di DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO di eventuali pavimentazioni, intonaci e/o altre finiture in genere che si rendono necessari per l'esecuzione dei lavori.

ART. 2) Le estensioni di garanzia di cui ai punti a) b) e c) dell'ART. 1) sono operanti a condizione che:

- d) i lavori che abbiano a causare il danno siano stati eseguiti durante il periodo di efficacia del contratto;
- e) il sinistro si sia verificato e sia stato denunciato entro 10 anni dalla consegna dell'opera a Terzi, e comunque non oltre dieci anni dalla cessazione del contratto.

ART. 3) L'Assicurazione non risponde qualunque ne sia la causa di:

- danni che derivino da un errore di progettazione e/o difetto di materiale già a conoscenza dell'Assicurato prima dell'esecuzione dei lavori;
- corrosione, erosione e ruggine;
- danni dovuti a difettosa manutenzione, manomissioni, cattivo uso, negligenza o imperizia durante l'esercizio da parte della Committente, dell'utente o di terzi;
- Cambiamento della destinazione dell'uso dell'opera-
- danni di natura contrattuale e/o derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato, tranne quella oggetto della copertura prevista ai punti a) b) e c) dell'ART. 1) delle Condizioni Particolari.

ART. 4) L'Assicurazione copre anche i danni ai fabbricati ove vengano installati i manti impermeabilizzanti ed alle cose in essi esistenti